

“n) Prescrizione: nel caso di formulazione di specifica e rituale eccezione di prescrizione, il CTU dovrà operare sulla base degli estratti conto originari della banca assumendo la “data valuta” quale criterio di ricostruzione dei saldi, considerando, altresì, che:

** il termine decorre dall'annotazione del versamento in caso di assenza di fido o nel caso in cui il pagamento sia imputabile all'extrafido e dalla chiusura del conto nel caso in cui i versamenti siano ripristinatori della provvista;

** vanno a tal fine equiparate la regolare concessione di fido e la concessione di un fido di fatto (i.e. sussistenza, nell'orizzonte temporale oggetto di indagine, di reiterati saldi debitori, indicazione nello scalare di tassi debitori diversificati in valore assoluto e/o per tipologia di utilizzo, addebito della c.m.s. ovvero di altre remunerazioni equivalenti).

In caso di specifica e rituale eccezione di prescrizione, quindi, effettui il CTU il ricalcolo senza depurare il calcolo delle competenze addebitate nei trimestri per i quali risulta prescritta l'azione di ripetizione dell'indebito – come sopra definiti – anteriori di oltre 10 anni rispetto al primo atto interruttivo della prescrizione (cioè dalla prima richiesta di pagamento).

Nel periodo in cui l'azione di ripetizione di indebitto risulta prescritta, il CTU da un lato **non dovrà procedere ad alcun ricalcolo** delle competenze addebitate in tale periodo, dall'altro lato, per ricostruire il saldo progressivo del conto corrente per poter procedere al **corretto calcolo delle competenze maturate nei periodi in cui l'azione di ripetizione non sia prescritta, dovrà comunque 'sterilizzare' detto saldo progressivo dalle competenze addebitate dalla Banca in forza di clausole invalide.**”